



ALLEGATO
alla deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
n° 33 del 13 MAR 1995
IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Provincia di TORINO

Classe V

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFESSIONI

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n.507)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993. n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate in questo Comune sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del presente regolamento.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/1993 questo Comune, avendo al 31.12.1993 una popolazione residente di n. 6.575 abitanti appartiene alla Classe V.

ART. 4

CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio di questo Comune non ha la categoria speciale.

ART. 5

TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al CAPO IV, viene stabilita in mq.18 per ogni mille abitanti o frazione, equivalente ad una superficie complessiva di mq.126

Tale quantità è superiore al limite minimo indicato dall'art.18 comma 3° del D.L.gs. 507/93.

ART.6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi a quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

ART.7

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato in forma diretta dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D.L.gs. 507/1993.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 8

OGGETTO

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 9

SOGGETTO PASSIVO

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierina e simile nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

ART. 11

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

3. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nei locali in cui viene effettuato il servizio in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 12

PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per la pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

ART.13

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8.

2. È vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Fhon.

ART.14

DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o in caso di affidamento in concessione del servizio, dal concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune o il concessionario, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento, della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui gli articoli 12, 13 e 14 commi 1)2) e 3) del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1) e 3), 13 e 14 commi 1) e 3), del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'automa obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente c/o la tesoreria comunale con modalità che verranno stabilite con Decreto Ministeriale, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, anche mediante c/c postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 3.000.000

ART. 16

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi di aree pubbliche.

ART. 17

ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere ove l'ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale devono, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART. 18

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentate del concessionario.

ART. 19

PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo da emettere per la procedura coattiva deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 20

RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 21

CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31.12.1992 n.546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L.vo 546.

ART. 22

PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE -

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita in base ad apposita tariffa fissata con provvedimento deliberativo.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misure e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per le pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 23

PUBBLICITA' CON VEICOLI - TARIFFE-

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del D.L.vo 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.L.vo.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa fissata da apposito provvedimento deliberativo.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte a ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 24

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta per ogni giorno indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base ad apposita tariffa fissata da apposito provvedimento deliberativo.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è fissata apposita tariffa determinata dal provvedimento deliberativo indicato al comma 1.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 25

PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade piazze e luoghi pubblici, la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella fissata dal provvedimento deliberativo relativo all'approvazione delle tariffe.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita in base ad apposita tariffa stabilita da apposito provvedimento deliberativo.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita da apposito provvedimento deliberativo.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 13, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è fissata in base ad apposito provvedimento deliberativo.

ART. 26

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta a metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 27

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i

mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, e in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, la superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque esposta all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28

OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al TITOLO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI del presente Regolamento.

ART. 29

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo delle imposte sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 è determinata nell'apposito provvedimento deliberativo relativo alle tariffe.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici è maggiorato del 100 per cento.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.15 per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento.

ART. 30

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 31

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può nel caso di gestione del servizio in concessione, essere, con apposita previsione nel capitolato d'oneri attribuita in tutto o in parte al concessionario.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3) e 4), dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi consentiti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

13. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere e qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 32

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 33

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3) e 4) del precedente articolo 31, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 1) dello stesso articolo 31.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6) del precedente articolo 31 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposite determinazioni del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Trascorso detto termine senza che l'interessato ne abbia chiesto la restituzione il materiale stesso verrà compreso tra gli atti da scartare secondo la speciale procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

ART. 34

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 507/1993.

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

ART. 35

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 36

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 37

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24 novembre 1982, n. 699, salvo quanto di seguito previsto.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria offero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità prevista dall'art. 18

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.

ART. 38

CONTEZIOSO

1. Per le controversie relative al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 39

OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

ART. 40

IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D. L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale e dall'ufficio tributi, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt.3,00, se il fabbricato è dotato di antistante marciapiede e a a mt. 4,00 negli altri casi. La misura massima consentita di sbordo dalla facciata è di cm.50.

5. La cartellonista lungo la strada statale e provinciale dovrà essere costituita da tabelloni, tutti simili, di dimensioni di circa mt.2.00x1.40, bordati in giallo e i raggruppamenti di indicatori entro tabelloni di dimensione concordata con l'ufficio Tecnico Comunale.

ART. 41

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o della persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante.

b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.

c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario.

d) indicazione della dicitura riportata sul mezzo pubblicitario.

e) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto, su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

5. In caso di spostamento dell'impianto, variazione della dicitura, modifiche, ecc. dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

ART. 42

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta, corredata di tutta la documentazione di cui all'art. 41, verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. L'ufficio Tecnico sottoporrà all'esame della Commissione Edilizia le richieste, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 41.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al CAPO II.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm.40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita.

ART. 43

RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER
AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e pertanto sanzionabili a termini delle vigenti disposizioni di legge.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 42 comma 5.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario di tabelle murali, di standardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso, di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono così come stabilito dall'art. 31 comma 12, alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.
Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessi possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede al recupero coatto dell'onere sostenuto mediante la vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Qualora non sia possibile provvedere alla vendita per mancanza di acquirenti, si provvederà alla distribuzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni.

ART. 44

IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n.507 e del CAPO III del presente Regolamento.

2. Caratteristiche e tipologia degli impianti

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che sopportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art.47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti.

- TABELLE MONOFACCIALE, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

* verticali
cm.70x100, 100x140, 140x200

* orizzontali
cm.100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI, supportate da pali di sostegno ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

* tabelle verticali
cm. 70x100, 100x140, 140x200

* tabelle orizzontali
cm.100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm.600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente da cornice non superiore a cm.15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono all'occorrenza essere collocati in posizione bifacciale.

- FIORIERE MONO E BIFACCIALI destinate all'affissione di due o quattro fogli 70x100

- TRASPARI destinate all'affissione di tre fogli 70x100

3. Quantità degli impianti

a) la superficie complessiva degli impianti indicata nel precedente art.5, lettera b) è interamente posta nelle disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE O PRIVI DI RELEVANZA ECONOMICA 30%

Tra le affissioni di natura istituzionale rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalla Regioni o da altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali)

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI 75%

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica.

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI DIVERSI DAL CONCESSIONARIO PER LE AFFISSIONI DIRETTE 5%

4. Impianti già installati - disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente art.5, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI - AFFISSIONI

ART.45

1. La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano generale degli impianti ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio, lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla giunta comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

3. La giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

ART.46

ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 507/93 potranno essere attribuiti a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva massima assegnabile a tale scopo è fissata nel 25% della superficie indicata dall'art.5, let.b.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente art.44 perché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli art. 41 e seguenti del presente regolamento.

2. Detti spazi saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART 47

NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazione in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzione, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento.

3. Fino a quando non risulteranno adeguate al nuovo piano, le superfici indicate al secondo comma, si ritengono confermati gli impianti esistenti elencati nell'allegato A.

4. Contenzioso. Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le commissioni provinciali di cui all'art.80 del D.L.vo 546/92, e ammesso ricorso in prima istanza alla direzione regionale dell'entrate - Sezione Staccata - del Ministero delle Finanze (ex interdipendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'art.24 del soppresso D.P.R. 26 Ottobre 1972 N.639. In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a Lit.300.000 a norma dell'art.67, comma 7 del DL. 30.08.93 n.331 convertito con modificazioni nella legge 29.10.93 n.427.

ART. 48

NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al capo I del D.P.vo 15.11.93 n.507.

ART. 49

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 21 della legge n. 8.90 n.261, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne visione in qualunque momento.

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

UBICAZIONE	TIPOL.	DIMENSIONI	FOGLI 70X100
Via Rocciamelone	B	210 X 200	12
Via Rocciamelone	B	100 X 140	4
Via Capoluogo	M	140 X 200	4
Via Capoluogo	M	140 X 200	4
Via Capoluogo	M	140 X 200	4
Via Capoluogo	M	210 X 200	6
Via Capoluogo	M	210 X 200	6
Via Capoluogo	M	100 X 140	2
Via Gatta	M	100 X 140	2
P.zza Jougne	M	210 X 200	6
P.zza Jougne	M	210 X 200	6
Via dei Comuni	M	210 X 200	6
Via dei Comuni	M	210 X 200	6
Via dei Comuni	M	210 X 200	6
C.so Torino	M	210 X 200	6
C.so Torino ang. Via dei Comuni	M	210 X 200	6
C.so Torino ang. Via dei Comuni	M	210 X 200	6
Via della Torre	M	100 X 140	2
Via Cornaglio ang. Via della Torre	M	100 X 140	2
Via Ragazzi del '99 ang. C.so Superga	M	100 X 140	2
Via al Castello	M	100 X 140	2
Via Rivoli ang. Via al Castello	M	100 X 140	2
C.so Laghi n.81	M	100 X 140	2

La presente potrà subire variazioni a seguito di formazione del piano correttivo o sostitutivo previsto dall'art. 48 comma 2 del presente Regolamento.

M (tabella monofacciale)

B (tabella bifacciale)